



**IL TRIBUNALE DI MACERATA**  
**SEZIONE CIVILE**

riunito in Camera di Consiglio e così composto:

dott. Paolo Vadalà	Presidente
dott. Enrico Pannaggi	Giudice
dott.ssa Filomena Di Gennaro	Giudice rel.

nel procedimento iscritto al n. 47-2/2024 P.U., promosso, con ricorso depositato il 05.07.2024, dalla società "SENESI S.p.a." –in seguito anche 'proponente'- con sede legale in Morrovalle (MC), alla via Romagna n. 29 (C.F. 0103740043), mediante il quale la predetta società ha proposto una domanda ex art. 44 del d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14 (in seguito: CCII), riservandosi di presentare entro l'assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo, con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

rilevato che:

-con decreto del 10.07.2024 questo Tribunale ha concesso il postulato termine, designando il commissario giudiziale nella persona del dott. Luca Mira;

-il giudice monocratico all'uopo designato, con decreto del 10.07.2024, ha convalidato le misure protettive richieste dalla proponente ai sensi dell'art. 54 comma 2 CCII;

-il giorno 03.09.2024 la proponente ha presentato la domanda di concordato e la relativa documentazione di corredo; mentre, il commissario giudiziale designato, dott. Luca Mira, ha depositato il proprio parere ai sensi dell'art. 47 comma 1 CCII in data 10.09.2024;

dato atto che, quindi, la società proponente ha depositato nel termine assegnato la proposta definitiva insieme con il piano concordatario, la relazione di asseverazione e la documentazione di legge,

visto il parere favorevole reso dal commissario giudiziale,  
provvede come segue:

## **La genesi della crisi.**

Nella domanda prenotativa formulata a norma dell'art. 44 CCII e nel conseguente ricorso di ammissione alla procedura di concordato in continuità aziendale ex art. 84 co. 3 CCII, depositato nei termini concessi da codesto Tribunale, la proponente ha sostenuto: di esercitare attività imprenditoriale commerciale avente ad oggetto *“la raccolta, la gestione, lo smaltimento ed il trattamento di rifiuti”*; di essere assoggettabile a procedure concorsuali; di avere la propria sede legale in Morrovalle (MC); di versare in condizione di crisi, determinata principalmente dall'essere stata destinataria di un provvedimento di interdittiva antimafia adottato, ai sensi degli artt. 84 e 91 D.lgs. 159/2011, dalla Prefettura di Fermo, in via definitiva, a partire dal Gennaio 2018, a seguito del quale le è stata preclusa la partecipazione a gare di appalto e la sottoscrizione di nuovi contratti, essendo stata cancellata dalla cd. *“white list”*; nonché dagli effetti della gestione commissariale, disposta sempre dall'organo Prefettizio ex art. 32 co. 10 l. 114/2014, rivelatasi a suo dire inadeguata, e sfociata, pertanto, in un'azione di responsabilità intrapresa avverso i funzionari che, a partire dal febbraio 2018, si sono avvicendati nell'espletamento di tale incarico; di voler superare tale situazione presentando al ceto creditorio *“una nuova proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta ai sensi del 3° comma dell'art. 84 CCII”*, conseguente alla chiusura di quello già presentato in data 22.04.2022 ed omologato da codesto Ufficio giudiziario, disposta, a norma dell'art. 53 co. 5 C.C.I.I., dalla Corte di Appello di Ancona (decreto del 28.05.2024) a seguito dell'accoglimento del reclamo promosso da alcuni dipendenti avverso l'omologa del concordato in parola, incentrato, essenzialmente, in continuità a quello appena concluso, sulla prosecuzione, direttamente in capo alla Società delle attività aziendali relative allo spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, alla gestione delle discariche e all'ampliamento dell'attività di noleggio degli automezzi già avviata, favorita, peraltro, dalla rinnovata possibilità di partecipare a gare di appalto, conseguente alla reinscrizione nella cd. *“white list”* tenuta presso la Prefettura ed il Ministero; sulla realizzazione dell'attivo immobiliare e mobiliare non strumentale alla prosecuzione dell'attività aziendale mediante l'alienazione con procedure competitive del fabbricato ubicato in Morrovalle e la cessione degli automezzi (circa 167 unità compresi ciclomotori, mezzi di trasporto interno ed autocarri attualmente utilizzati presso il cantiere di Aci

Sant'Antonio) ritenuti non indispensabili alla prosecuzione dell'attività; nonché, sull'utilizzo dello strumento della "transazione fiscale e contributiva di cui all'art. 88 CCIP".

## 1. Il piano concordatario.

La ricorrente avanza una proposta ai creditori sulla base di un piano di concordato in continuità aziendale diretta ai sensi dell'art. 84 co. 3 CCII.

In particolare, il piano prevede che i debiti contratti siano pagati con la liquidità rinveniente:

-dai flussi finanziari in entrata generati **dal realizzo di poste dell'Attivo** al 4.7.2024, quali Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso Società collegate, Crediti Tributari, Crediti verso Altri, Automezzi, Fabbricati, per un ammontare pari a 14.756.838,00 euro e così di seguito riepilogabili:

DESCRIZIONE	ATTIVO CONCORDATARIO
Terreni e Fabbricati	312.384
Automezzi	746.426
Crediti verso Clienti	12.135.774
Crediti verso Soc. collegate	275.375
Crediti verso soc. controllate	120.000
Crediti Tributari	309.241
Crediti verso Altri	2.790
Disponibilità liquide	854.849
<b>TOTALE</b>	<b>14.756.838</b>

- dai flussi finanziari generati **dalla prosecuzione dell'attività aziendale**, meglio identificati nei termini espressi nel Piano di Risanamento aggiornato, per un ammontare pari a 5.589.573,00 euro, come di seguito sintetizzabile:

- 1) Prosecuzione dei contratti di appalto del servizio di raccolta e trasporto rifiuti con i Comuni di Carini ed Aci Sant'Antonio sino al 30 giugno 2025 considerando le proroghe già ad oggi intervenute;
- 2) Prosecuzione dell'attività di gestione della discarica sulla base del contratto stipulato con Morrovalle Ambiente Srl;
- 3) Sviluppo dell'attività di noleggio automezzi a partire dall'esercizio 2025;

4) Partecipazione a gare d'appalto per l'aggiudicazione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.

La proposta di concordato da sottoporre all'approvazione del ceto creditorio, quindi, prevede un attivo di **euro 20.346.712,00** ed è composto principalmente dalle seguenti voci:

Terreni e Fabbricati	312.384
Automezzi	746.426
Crediti verso Clienti	12.135.774
Crediti verso Soc. collegate	275.375
Crediti verso soc. controllate	120.000
Crediti Tributari	309.241
Crediti verso Altri	2.790
Flussi da continuità aziendale	5.589.573
Disponibilità liquide	854.849

Dal lato passivo, invece, la situazione patrimoniale attesta un passivo complessivo, alla data del 04.07.2024, **euro 29.619.748** (compresi interessi legali per 928.398 euro e spese di procedura), così composti:

Descrizione	Passivo concordatario
Spese procedura CP 8/2019	252.613
Spese procedura 2/2022	10.920
Spese accesso procedura	217.599
Spese procedura 2024	361.608
Spese compenso curatore	0
Spese procedura fallimentare	0
Debiti vs dipendenti per TFR	191.376
Debiti vs dipendenti per retribuzioni e mensilità	1.576.634
Altri debiti	197.674
Debiti vs banche	337.554
Debiti vs fornitori	3.229.597
Debiti Previdenziali	250.680
Debiti Tributarî	131.166
Debiti tributari e non rottamazione quater	1.130.973
Interessi legali	172.038
<b>Spese in prededuzione</b>	<b>8.060.432</b>
Debiti assistiti da privilegi speciali	240.188
Dipendenti retribuzioni e TFR ex art. 2751 bis n.1 cod. civ.	388.526
Dipendenti per altri debiti ex art. 2751 bis n.1 cod. civ.	2.598.282
Fornitori Professionisti ex art. 2751 bis n. 2) cod. civ.	552.062
Fornitori Artigiani ex art. 2751 bis n. 5) cod. civ.	497.890
Fornitori ex art. 2751 bis n. 5bter) cod. civ.	336.678
Fornitori Iva rivalsa ex art. 2758, co. 2 c.c.	36.072
Enti Previdenziali ex art. 2753 cod. civ.	2.440.002

	2.440.002	2.434.930	14.934
Enti Previdenziali ex art. 2754 cod. civ. sanzioni	196.253	196.253	0
Debiti Tributarî ex art. 2752 cod. civ. e 2778 n. 18-19) cod.civ.	0	2.171.755	2.171.755
Debiti Tributarî ex art. 2752 cod. civ. e 2778 n. 20) cod. civ.	21.806	24.198	2.392

Interessi legali totali	756.361
<b>Totale crediti muniti di privilegio generale</b>	<b>8.064.120</b>
Debiti enti previdenziali e Agenzia Riscossione (classe 10)	615.934
Debiti enti locali (classe 11)	16.987
Debiti vs Fornitori per IVA di rivalsa degradata (classe 12)	373.962
Debiti vs Fornitori (classe 13)	9.093.991
Debiti vs banche, società di leasing e altri crediti (classe 14)	1.194.322
Dipendenti per contenzioso ex art. 2751 bis n. 1) c.c. (classe 15)	2.200.000
<b>Totale crediti chirografari</b>	<b>13.495.196</b>
<b>TOTALE</b>	<b>29.619.748</b>

## 1. La proposta di concordato.

La proposta di concordato ai creditori prevede:

- a. Integrale copertura delle spese di procedura e pagamento integrale entro sei mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa (ipotizzato entro il mese di marzo 2025) o alle scadenze convenute con i creditori:
  - dei debiti prededucibili correnti sorti in pendenza ed in esecuzione della procedura rubricata al CP 2/2022);
  - dei pagamenti in via prededuttiva autorizzati nel corso delle precedenti procedure;
  - dei debiti prededucibili privilegiati maturati nel corso delle procedure concordatarie (ad eccezione di quelli nei confronti del personale dipendenti inseriti in specifica classe ammessa

al voto) instaurate nel corso del 2019, con riconoscimento di interessi legali previsti nel piano per l'importo di Euro 31.835.

- b. Integrale soddisfazione del creditore ipotecario Banca Monte Paschi di Siena al momento del realizzo del bene immobile sul quale risulta iscritta l'ipoteca volontaria, con corresponsione degli interessi legali (quantificati in Euro 32.262) maturati a decorrere dalla data del 5.8.2019 (data di presentazione del primo ricorso) e sino alla vendita dei beni.
- c. Integrale soddisfazione, entro 6 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, di tutti i debiti scaduti per retribuzioni e TFR verso il personale dipendente, con corresponsione degli interessi legali maturati a decorrere dalla data del 5.8.2019 e sino alla loro soddisfazione. Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 86 e 109, co. 5, CCII per tali creditori, inseriti nella specifica CLASSE 1, la proposta concordataria prevede l'attribuzione del diritto di voto.

Si precisa che il Piano contempla il pagamento del TFR relativo ai soli dipendenti cessati ma non il pagamento del TFR ai dipendenti che proseguiranno il rapporto attesa l'inesigibilità del loro credito. Non è previsto, inoltre, il pagamento delle ferie/permessi non godute per i dipendenti che proseguono il rapporto di lavoro, i quali potranno goderne nell'arco temporale di piano.

- d. Integrale soddisfazione entro 16 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa (e, in ogni caso, dopo l'integrale soddisfazione dei creditori di cui ai sub A) e C), in unica soluzione, con riconoscimento degli interessi legali, dei creditori prededucibili chirografari; per tali creditori, inseriti nella specifica CLASSE 2 in quanto soddisfatti oltre i sei mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, la proposta concordataria prevede l'attribuzione del diritto di voto;
- e. Integrale soddisfazione entro 22 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa (e, in ogni caso, dopo l'integrale soddisfazione dei creditori di cui al sub D), in unica soluzione, con riconoscimento degli interessi legali maturati a decorrere dal 5.8.2019 (stimati in Euro 79.241),

- dei creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis, n. 2), cod. civ. (Fornitori Professionisti); per tali creditori, inseriti nella specifica CLASSE 3 in quanto soddisfatti oltre i sei mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, la proposta concordataria prevede l'attribuzione del diritto di voto.
- f. Integrale soddisfazione, entro 22 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa (e, in ogni caso, dopo l'integrale soddisfazione dei creditori di cui al sub E), in unica soluzione, con riconoscimento degli interessi legali maturati a decorrere dal 5.8.2019 (stimati in Euro 71.466), dei creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis, n. 5), cod. civ. (Fornitori Artigiani); per tali creditori, inseriti nella specifica CLASSE 4 in quanto soddisfatti oltre i sei mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, la proposta concordataria prevede l'attribuzione del diritto di voto.
- g. Integrale soddisfazione, entro 22 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa (e, in ogni caso, dopo l'integrale soddisfazione dei creditori di cui al sub F), in unica soluzione, con riconoscimento degli interessi legali maturati a decorrere dal 5.8.2019 (stimati in Euro 48.326), dei creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis, n. 5 ter), cod. civ. (Imprese fornitrici di lavoro temporaneo); per tali creditori, inseriti nella specifica CLASSE 5 in quanto soddisfatti oltre i sei mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, la proposta concordataria prevede l'attribuzione del diritto di voto.
- h. Integrale soddisfazione, entro 22 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, con riconoscimento degli interessi legali maturati a decorrere dal 5.8.2019 (stimati in Euro 5.178), dei creditori per Iva di rivalsa assistiti da privilegio speciale ex art. 2758, co. 2, c.c. (Fornitori); per tali creditori, inseriti nella specifica CLASSE 6 in quanto soddisfatti oltre i sei mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, la proposta concordataria prevede l'attribuzione del diritto di voto.
- i. Pagamento integrale dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed

assistenza obbligatorie, muniti di privilegio ex art. 2753 e 2778, n. 1), cod. civ., mediante rateizzazione in 18 rate mensili comprensive degli interessi legali maturati dal 5.8.2019 e maturandi (quantificati in Euro 403.422), con decorrenza dei versamenti dal 24° mese dal passaggio in giudicato del decreto di omologa (e, in ogni caso, dopo l'intervenuta soddisfazione dei creditori di cui al sub G). Per tali creditori (INPS, INAIL, FASDA), inseriti nella specifica CLASSE 7, la proposta concordataria prevede l'attribuzione del diritto di voto.

- j. Pagamento integrale entro il 42° mese dal passaggio in giudicato del decreto di omologa (e, in ogni caso, dopo l'integrale soddisfazione dei creditori di cui al sub I), in unica soluzione, con riconoscimento degli interessi legali maturati a decorrere dal 5.8.2019 (stimati in Euro 36.342), dei creditori muniti di privilegio ex artt. 2754 e 2778, n. 8), cod. civ. (Enti Previdenziali per somme accessorie). Per tali creditori (INPS, INAIL, FASDA), inseriti nella specifica CLASSE 8, la proposta concordataria prevede l'attribuzione del diritto di voto.
- k. Pagamento integrale entro il 43° mese dal passaggio in giudicato del decreto di omologa (e, in ogni caso, dopo l'integrale soddisfazione dei creditori di cui al sub J), in unica soluzione, con riconoscimento degli interessi legali maturati a decorrere dal 5.8.2019 (stimati in Euro 4.084), dei creditori muniti di privilegio ex artt. 2752, co. 3, e 2778, n. 20, cod. civ. (Enti Locali). Per tali creditori, inseriti nella specifica CLASSE 9, la proposta concordataria prevede l'attribuzione del diritto di voto.
- l. Pagamento nella misura del 20% dei crediti di natura chirografaria vantati dalle Agenzie fiscali e dagli Enti Previdenziali ed assistenziali oggetto di proposta di trattamento ex art. 88 CCII entro il 69° mese dal passaggio in giudicato del decreto di omologa (e, in ogni caso, dopo l'integrale soddisfazione dei creditori inseriti nelle classi 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9 e comunque non oltre il 31.12.2030, con possibilità di operare anticipatamente pagamenti parziali in funzione delle disponibilità liquide), inseriti nella CLASSE 10.
- m. Pagamento nella misura del 20% dei crediti di natura chirografaria vantati dagli Enti Locali entro

- il 69° mese dal passaggio in giudicato del decreto di omologa (e, in ogni caso, dopo l'integrale soddisfazione dei creditori inseriti nelle classi 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9 e comunque non oltre il 31.12.2030, con possibilità di operare anticipatamente pagamenti parziali in funzione delle disponibilità liquide), inseriti nella CLASSE 11.
- n. **Pagamento nella misura del 20% dei crediti degradati al rango chirografario vantati dai Fornitori per Iva di rivalsa entro il 69° mese dal passaggio in giudicato del decreto di omologa** (e, in ogni caso, dopo l'integrale soddisfazione dei creditori inseriti nelle classi 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9 e comunque non oltre il 31.12.2030, con possibilità di operare anticipatamente pagamenti parziali in funzione delle disponibilità liquide), inseriti nella CLASSE 12.
- o. **Pagamento nella misura del 20% dei crediti chirografari vantati dai Fornitori, diversi da quelli inseriti nelle classi precedenti, entro il 69° mese dal passaggio in giudicato del decreto di omologa** (e, in ogni caso, dopo l'integrale soddisfazione dei creditori inseriti nelle classi 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9 e comunque non oltre il 31.12.2030, con possibilità di operare anticipatamente pagamenti parziali in funzione delle disponibilità liquide), inseriti nella CLASSE 13.
- p. **Pagamento nella misura del 20% dei crediti chirografari di natura finanziaria e di altri debiti vantati dagli altri creditori, diversi da quelli inseriti nelle classi precedenti, entro il 69° mese dal passaggio in giudicato del decreto di omologa** (e, in ogni caso, dopo l'integrale soddisfazione dei creditori inseriti nelle classi 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9 e comunque non oltre il 31.12.2030, con possibilità di operare anticipatamente pagamenti parziali in funzione delle disponibilità liquide), inseriti nella CLASSE 14.
- q. **Pagamento nella misura del 20% del credito chirografario connesso all'importo da corrispondere in ordine alla soccombenza nel giudizio oggetto di Sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 14.2.2024 entro il 69° mese dal passaggio in giudicato del decreto di omologa** (e, in ogni caso, dopo l'integrale soddisfazione dei creditori inseriti nelle classi 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9 e comunque non oltre il 31.12.2030, con possibilità di operare anticipatamente pagamenti parziali in funzione delle disponibilità liquide), inseriti nella CLASSE 15.

il tutto entro sei anni decorrenti dall'omologa, dal 2024 al 2030, secondo cronoprogramma dettagliatamente riportato nel Piano Industriale di Risanamento assistito da transazione fiscale ex art. 88 CCII ed aggiornato al 04.07.2024.

La proposta indica, inoltre, l'articolazione in quindici classi del ceto creditorio, con la sola eccezione dei creditori prededucibili da soddisfarsi entro le convenute scadenze o entro sei mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa e dei creditori ipotecari:

#### **CLASSE 1**

**Debiti verso Dipendenti per TFR e Retribuzioni**

**Prededucibili e privilegiati ex art. 2751 bis n. 1) cod.civ.**

**(la presente classe sarà ammessa al voto per la previsione di soddisfazione oltre 30gg dal passaggio in giudicato del decreto di omologa)**

**Trattamento proposto:**

***Pagamento integrale entro 6° mese dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, con riconoscimento di Rivalutazione e degli interessi legali maturati;***

Debiti prededucibili vs. Dipendenti per retribuzioni	1.046.387
Debiti prededucibili vs. Dipendenti per TFR	189.748
Debiti privilegiati vs. Dipendenti per retribuzioni	2.598.282
Debiti privilegiati vs. Dipendenti per TFR	388.526
Interessi legali maturandi da 4.7.2024	107.875
<b>Totale Classe 1</b>	<b>4.330.818</b>
Pagamento proposto	<b>4.330.818</b>
% Satisfazione complessiva	<b>100%</b>

#### **CLASSE 2**

**Creditori prededucibili chirografari**

**(la presente classe sarà ammessa al voto per la previsione di soddisfazione oltre 180gg dal passaggio in giudicato del decreto di omologa)**

**Trattamento proposto:**

***Pagamento integrale entro 16° mese dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, con riconoscimento di interessi legali maturati;***

Debiti vs. Fornitori	2.299.457
Debiti vs. Società Leasing	212.276
Debiti vs. Altri creditori	192.285
Interessi legali maturandi da 4.7.2024	140.201
<b>Totale Classe 2</b>	<b>2.844.219</b>
Pagamento proposto	<b>2.844.219</b>
% Satisfazione complessiva	<b>100%</b>

**IMPORTI DA AMMETTERE AL VOTO (Perdita economica da dilazione)**

#### **CLASSE 3**

**Debiti verso Fornitori Professionisti**

**Privilegiati ex art. 2751 bis n. 2) cod.civ.**

**(la presente classe sarà ammessa al voto per la previsione di soddisfazione oltre 180gg dal passaggio in giudicato del decreto di omologa)**

**Trattamento proposto:**

***Pagamento integrale entro 22° mese dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, con riconoscimento di interessi legali maturati;***

Debiti vs. Fornitori Professionisti	552.062
Interessi legali maturandi da 4.7.2024	79.241
<b>Totale Classe 3</b>	<b>631.303</b>
Pagamento proposto	<b>631.303</b>
% Satisfazione complessiva	<b>100%</b>

**CLASSE 4****Debiti verso Fornitori Artigiani****Privilegiati ex art. 2751 bis n. 5) cod.civ.****(la presente classe sarà ammessa al voto per la previsione di soddisfazione oltre 180gg dal passaggio in giudicato del decreto di omologa)****Trattamento proposto:****Pagamento integrale entro 22° mese dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, con riconoscimento di interessi legali maturati;**

Debiti vs. Fornitori Artigiani	497.890
Interessi legali maturandi da 4.7.2024	71.466
<b>Totale Classe 4</b>	<b>569.355</b>
Pagamento proposto	<b>569.355</b>

% Soddisfazione complessiva

**CLASSE 5****Debiti verso Fornitori Lavoro Temporaneo****Privilegiati ex art. 2751 bis n. 5ter) cod.civ.****(la presente classe sarà ammessa al voto per la previsione di soddisfazione oltre 180gg dal passaggio in giudicato del decreto di omologa)****Trattamento proposto:****Pagamento integrale entro 22° mese dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, con riconoscimento di interessi legali maturati;**

Debiti vs. Fornitori Lavoro Temporaneo	336.678
Interessi legali maturandi da 4.7.2024	48.326
<b>Totale Classe 5</b>	<b>385.004</b>
Pagamento proposto	<b>385.004</b>

% Soddisfazione complessiva

**100%****CLASSE 6****Debiti verso Fornitori Iva rivalsa****Privilegiati ex art. 2758, co. 2, cod.civ.****(la presente classe sarà ammessa al voto per la previsione di soddisfazione oltre 180gg dal passaggio in giudicato del decreto di omologa)****Trattamento proposto:****Pagamento integrale entro 22° mese dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, con riconoscimento di interessi legali maturati;**

Debiti vs. Fornitori per Iva di rivalsa	36.072
Interessi legali maturandi da 4.7.2024	5.178
<b>Totale Classe 6</b>	<b>41.250</b>
Pagamento proposto	<b>41.250</b>

% Soddisfazione complessiva

**100%****CLASSE 7****Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie assistiti da privilegio****ex art. 2753 e 2778 n. 1) cod.civ.****(la presente classe sarà ammessa al voto per la previsione di soddisfazione oltre 180gg dal passaggio in giudicato del decreto di omologa)****Trattamento proposto:****Pagamento integrale dilazionato in n. 18 rate mensili decorrenti dal 24° mese dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, con riconoscimento degli interessi legali;**

Debiti vs. Inps (art. 2753 e 2778, n. 1, c.c.) – quote cont.ve	2.003.593
Debiti vs. Inail (art. 2753 e 2778, n. 1, c.c.) – premi	411.876
Debiti vs. Fasda (art. 2753 e 2778, n. 1, c.c.) – quote cont.ve	24.533
Interessi legali maturandi da 4.7.2024	403.422

Totale Classe 7

2.843.424

Pagamento proposto

2.843.424

% Soddisfazione complessiva

100%

**CLASSE 8**

Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie assistiti da privilegio ex art. 2754 e 2778 n. 8) cod.civ.

*(la presente classe sarà ammessa al voto per la previsione di soddisfazione oltre 180gg dal passaggio in giudicato del decreto di omologa)*

**Trattamento proposto:**

**Pagamento integrale dilazionato in unica soluzione entro 42° mese dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, con riconoscimento degli interessi legali;**

Debiti vs. Inps per accessori (art. 2754 e 277, n. 8, c.c.)	176.421
Debiti vs. Inail per accessori (art. 2754 e 2778, n. 8, c.c.)	19.832
Interessi legali maturandi da 4.7.2024	36.342
<b>Totale Classe 8</b>	<b>232.595</b>
Pagamento proposto	<b>232.595</b>
% Soddisfazione complessiva	<b>100%</b>

**CLASSE 9**

Creditori Enti Locali muniti di privilegio ex artt. 2752, c. 3, e 2778, c. 2, n. 20 c.c.)

*(la presente classe sarà ammessa al voto per la previsione di soddisfazione oltre 180gg dal passaggio in giudicato del decreto di omologa)*

**Trattamento proposto:**

**Pagamento integrale in unica soluzione entro il 43° mese dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, con riconoscimento degli interessi legali**

Debiti tributari verso Enti Locali (art. 2752, c. 4, e 2778, n. 20, c.c.)	21.806
Interessi legali maturandi da 4.7.2024	4.084
<b>Totale Classe 9</b>	<b>25.890</b>
Pagamento proposto	<b>25.890</b>
% Soddisfazione complessiva	<b>100,00%</b>

**CLASSE 10**

Creditori chirografari Agenzia della Riscossione ed Enti Previdenziali e Assistenziali

**Trattamento proposto:**

**pagamento nella misura del 20%, con esclusione di interessi maturandi, entro il 69° mese successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologa e comunque non oltre il 31.12.2030**

Agenzia delle Entrate Riscossione	100.160
Inps per accessori chirografari	479.599
Inail per accessori chirografari	36.175
<b>Totale Classe 10</b>	<b>615.934</b>
FABBISOGNO CONCORDATARIO CLASSE 10	<b>123.187</b>
% Soddisfazione complessiva	<b>20,00%</b>

**CLASSE 11**

Creditori Chirografari Enti Locali per sanzioni

**Trattamento proposto:**

**pagamento nella misura del 20%, con esclusione di interessi maturandi, entro il 69° mese successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologa e comunque non oltre il 31.12.2030**

Debiti tributari verso Enti Locali per sanzioni	16.987
<b>Totale Classe 11</b>	<b>16.987</b>
FABBISOGNO CONCORDATARIO CLASSE 11	<b>3.397</b>
% Soddisfazione complessiva	<b>20,00%</b>

**CLASSE 12**

Fornitori chirografari per Iva rivalsa degradata

**Trattamento proposto:**

**pagamento nella misura del 20%, con esclusione di interessi maturandi, entro il 69° mese successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologa e comunque non oltre il 31.12.2030**

Fornitori chirografari per Iva rivalsa degradata	373.962
<b>Totale Classe 12</b>	<b>373.962</b>
FABBISOGNO CONCORDATARIO CLASSE 12	<b>74.792</b>
% Soddisfazione complessiva	<b>20,00%</b>

**CLASSE 13****Fornitori chirografari****Trattamento proposto:**

*pagamento nella misura del 20%, con esclusione di interessi maturandi, entro il 69° mese successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologa e comunque non oltre il 31.12.2030*

Fornitori chirografari	9.093.991
<b>Totale Classe 13</b>	<b>9.093.991</b>
FABBISOGNO CONCORDATARIO CLASSE 13	<b>1.818.798</b>
% Soddisfazione complessiva	<b>20,00%</b>

**CLASSE 14****Altri creditori chirografari****Trattamento proposto:**

*pagamento nella misura del 20%, con esclusione di interessi maturandi, entro il 69° mese successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologa e comunque non oltre il 31.12.2030*

Banche	698.375
Società Leasing	2.039
Altri creditori chirografari	493.908
<b>Totale Classe 14</b>	<b>1.194.322</b>
FABBISOGNO CONCORDATARIO CLASSE 14	<b>238.864</b>
% Soddisfazione complessiva	<b>20,00%</b>

**CLASSE 15****Creditori Sentenza Cassazione 14.2.22024****Trattamento proposto:**

*pagamento nella misura del 20%, con esclusione di interessi maturandi, entro il 69° mese successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologa e comunque non oltre il 31.12.2030*

Ex Contenzioso Di Leva + 4	2.200.000
<b>Totale Classe 15</b>	<b>2.200.000</b>
FABBISOGNO CONCORDATARIO CLASSE 15	<b>440.000</b>
% Soddisfazione complessiva	<b>20,00%</b>

È stata inoltre introdotta una proposta di transazione fiscale e contributiva ex art. 88 C.C.I.I. che riguarda l'indebitamento fiscale "netto" di natura "concorsuale", ovvero i crediti dell'Agenzia Entrate Riscossione, Agenzia Entrate, INPS e INAIL (per tributi, interessi e sanzioni), maturati anteriormente al 04.08.2019 e riepilogati nel seguente prospetto:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>Debiti concorsuali vs. INPS</b>	
Debiti vs. INPS ex art. 2753	2.003.593
Debiti vs. INPS ex art. 2754	176.421
Debiti vs. INPS chirografari	479.599
<b>Totale Debiti vs. INPS</b>	<b>2.659.613</b>
<b>Debiti concorsuali verso INAIL</b>	
Debiti vs. INAIL ex art. 2753	411.876
Debiti vs. INAIL ex art. 2754	19.832
Debiti vs. INAIL chirografari	36.175
<b>Totale Debiti vs. INAIL</b>	<b>467.882</b>
<b>Debiti concorsuali verso AGE Riscossione</b>	
Aggi e Diritti di notifica	100.160
<b>Totale Debiti vs. AGE Riscossione</b>	<b>100.160</b>
<b>Totale DEBITI PREVIDENZIALI</b>	<b>3.227.655</b>

In definitiva, la transazione dei debiti previdenziali e assistenziali, nonché degli oneri di riscossione, proposto dalla Senesi Spa, con riferimento ai debiti sorti al 4.7.2024, contempla il pagamento – nell’arco temporale compreso tra il 2024 ed il 2030 – dell’importo complessivo di Euro 2.734.909, oltre interessi legali per complessivi Euro 435.708, come evidenziato dal seguente prospetto:

Riepilogo Pagamento Debiti Previdenziali e Assistenziali					
Descrizione	Debito al 4.7.2024	Pagamento Proposto	Interessi Dilazione	Totale Pagamento	% Su Debito
Debiti Previdenziali "Transazione ex art. 88 CCII"	2.659.613	2.275.934	363.938	2.639.871	85,57%
<b>Totale INPS</b>	<b>2.659.613</b>	<b>2.275.934</b>	<b>363.938</b>	<b>2.639.871</b>	<b>85,57%</b>
Debiti Assistenziali "Transazione ex art. 88 CCII"	467.882	438.943	71.771	510.713	93,81%
<b>Totale INAIL</b>	<b>467.882</b>	<b>438.943</b>	<b>71.771</b>	<b>510.713</b>	<b>93,81%</b>
Oneri Agenzia Entrate Riscossione	100.160	20.032	0	20.032	20%
<b>Totale AdE Riscossione</b>	<b>100.160</b>	<b>20.032</b>	<b>0</b>	<b>20.032</b>	<b>20%</b>
<b>Totale generico</b>	<b>3.227.655</b>	<b>2.734.909</b>	<b>435.708</b>	<b>3.170.617</b>	<b>84,73%</b>

Pertanto, senza considerare gli interessi da corrispondersi sulle dilazioni, la transazione conduce ad una percentuale di soddisfazione:

- dei crediti vantati da INPS, comprensivi di sanzioni ed interessi, dell'85,57%;
- dei crediti vantati da INAIL, comprensivi di sanzioni ed interessi, del 93,81%;
- dei crediti vantati da Agenzia Entrate Riscossione del 20%.

Volendo misurare la percentuale di soddisfazione rispetto ai soli contributi e premi dovuti (tralasciando in questo caso gli oneri spettanti ad Agenzia Entrate Riscossione), può affermarsi che il Piano proposto dalla Società consente il pagamento di un importo pari al 100% del debito per sole imposte, come evidenziato dal seguente prospetto:

Incidenza Pagamento Proposto su Imposta				
Descrizione	Debito al 4.7.2024	Imposta	Pagamento Proposto	% Su Imposta
Previdenziali Transazione	2.659.613	2.003.593	2.003.593	100%
Assistenziali Transazione	467.882	411.876	411.876	100%
<b>Totale</b>	<b>3.127.495</b>	<b>2.415.469</b>	<b>2.415.469</b>	<b>100%</b>

## 2. Il parere del commissario.

Il Commissario, seppur basandosi esclusivamente sulla documentazione prodotta, ha espresso parere favorevole all'ammissione, affermando la coerenza della proposta e del

piano, così come strutturati, con le risorse a disposizione della società, la conformità alle prescrizioni normative afferenti al soddisfacimento dei creditori alla formazione delle classi; nonché, la maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

#### 4. Le valutazioni del Tribunale.

Quanto alle valutazioni spettanti al Tribunale in sede di ammissione al concordato, vale riportate quanto disposto dall'art. 47 del CCII.

A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica:

- a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;
- b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

L'utilizzazione dell'espressione "ritualità della proposta" deve essere interpretata come non circoscritta alla mera regolarità procedimentale, bensì coincidente con un controllo di c.d. legittimità sostanziale, tale da ricomprendere un controllo di legittimità quanto meno con riferimento al rispetto dei requisiti fondamentali di accesso al concordato.

Il Tribunale dovrà quindi verificare non solo la competenza territoriale, la completezza della documentazione, la regolarità formale e procedimentale, la corretta qualificazione del piano come in continuità o liquidatorio ma, quanto alla proposta, potrà e dovrà controllare in particolare la corretta formazione delle classi; il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione nelle due declinazioni *dell'absolute priority rule* per il valore di liquidazione e della *relative priority rule* per l'eccedenza, la regolare introduzione della transazione fiscale se necessaria; quanto al piano, il rispetto dei contenuti descritti dall'art. 87 del CCII; quanto all'attestazione, la sua adeguatezza motivazionale e la presenza dell'attestazione speciale di convenienza in caso di transazione fiscale o contributiva.

La verifica della fattibilità del piano è, invece, espressamente limitata alla non manifesta inidoneità del piano a raggiungere i suoi obiettivi.

Ciò premesso, nel caso di specie, ai fini della valutazione finalizzata alla ammissione, ferma la competenza territoriale del tribunale e data la completezza documentale (verificata dal Commissario), si osserva:

-le classi appaiono correttamente formate anche con riferimento al credito erariale;

-il contenuto del piano appare completo e rispecchia le previsioni di cui all'art. 87;

-in punto di fattibilità, il commissario ha osservato che: *“dalla proposta formulata deriverebbe un fabbisogno concordatario di 18.823.591 euro il quale, confrontato con l'attivo concordatario pari ad Euro 20.346.412, farebbe derivare una differenza positiva di Euro 1.522.821 che andrebbe a rappresentare una garanzia di fattibilità del piano”* e, ancora, che: *“la società ricorrente ha presentato un piano dei pagamenti dei creditori aventi diritto sviluppato sull'arco temporale 2024-20306, in coerenza con lo sviluppo dei flussi di cassa generati dalla continuazione delle attività economiche e, pertanto, la proposta soddisfattiva appare come:*

*astrattamente coerente con le risorse a disposizione della Società;*

*conforme alla legge in tema di formazione delle classi ex art. 85 del CCII;*

*conforme alla legge in tema di soddisfazione dei creditori ex art. 84 del CCII;*

*Che l'alternativa della liquidazione giudiziarica, allo stato attuale delle informazioni, non sembra essere più conveniente per i creditori rispetto la procedura di concordato preventivo come prospettata dalla Società ricorrente: si rileva, infatti, che l'ultima operazione straordinaria riguardante la medesima società ha trovato esecuzione in data 29.09.2014 (trattandosi, peraltro, fusione per incorporazione della società RB SRL, c.f. 01599630439); non si è, inoltre, a conoscenza (allo stato) di eventuali atti di mala gestio che possano far pensare ad azioni risarcitorie e/o recuperatorie; le condizioni di realizzo dei beni in occasione della liquidazione, infine, non sono senz'altro da ipotizzarsi come migliorative e, dunque, più vantaggiose rispetto a quelle concordatarie come prospettate dalla Società ricorrente essendo, anche queste ultime, soggette alla medesima normativa pubblicistica”* (cfr. parere depositato in data 10.09.2024);

-la relazione di attestazione è adeguatamente motivata.

Fermi gli approfondimenti che saranno successivamente condotti dal commissario, vi sono le condizioni minime per l'apertura della procedura.

## 5. Le spese di procedura.

Quanto alle spese, si prevede il versamento del 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, fatte salve eventuali integrazioni che potranno essere successivamente disposte, nonché eventuali differenti spese di procedura che dovessero essere eseguite.

### P.Q.M.

letti gli articoli 47, 104 e 107 del Codice della Crisi,

- a) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale della società "SENESI S.p.a." (C.F. 01037400437);
- b) nomina giudice delegato la dott.ssa Filomena Di Gennaro;
- c) conferma commissario giudiziale il dott. Luca Mira;
- d) fissa il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito della somma di euro 72.321,60;
- e) fissa il termine iniziale del **20 gennaio 2025** e finale del **10 febbraio 2025** per l'espressione del voto che dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 108 del codice della crisi;
- f) assegna termine al Commissario designato, ai sensi dell'articolo 47 co. 2 lett. c CCII, sino al 02.10.2024 per la comunicazione del presente decreto ai creditori;
- g) dispone che il Commissario giudiziale depositi la relazione particolareggiata di cui all'art. 105 co. 1 CCII almeno quarantacinque giorni prima del termine iniziale stabilito per il voto dei creditori;
- h) dispone che il decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45 del codice della crisi.

Macerata, 17.09.2024

Il Presidente  
Dott. Paolo Vadalà

TRIBUNALE DI MACERATA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, il 18/09/2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Semanta Cimarelli